

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2024, n. 29-8714

Legge regionale 38/2006, articolo 5, commi 3 e 4. Disciplina del corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, a cadenza triennale, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Revoca della D.G.R. n. 25-1952 del 31 luglio 2015.



Seduta N° 459

Adunanza 03 GIUGNO 2024

Il giorno 03 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 29-8714/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 38/2006, articolo 5, commi 3 e 4. Disciplina del corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, a cadenza triennale, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Revoca della D.G.R. n. 25-1952 del 31 luglio 2015.

A relazione di: (Poggio), Chiorino

Premesso che:

la legge regionale n. 38/2006 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, all’articolo 5, sancisce che i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza (comma 3) e che la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività e ne garantisce l’effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei (comma 4);

con D.G.R. n. 25-1952 del 31 luglio 2015 è stata approvata la disciplina del corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, a cadenza triennale, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Culture e Commercio, della richiesta del 5 marzo 2024 di Confcommercio Piemonte con la quale ha proposto alcune modifiche dell’Allegato A alla suddetta D.G.R. n. 25-1952 del 31 luglio 2015, in particolare:

- incrementare gli argomenti delle materie trattate nel percorso formativo di aggiornamento professionale
- innalzare da 20 a 25 il numero massimo dei partecipanti al corso

- aumentare la percentuale della formazione a distanza (FAD) da 25% a 50% in applicazione dell'Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2022 (22/230/CR6/C17) recante "Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi della formazione non regolamentata".

Dato atto che la sopra citata Direzione regionale Cultura e Commercio, previo confronto con la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, al fine di recepire quanto proposto da Confcommercio Piemonte nonché di adeguare l'attuale disciplina dei corsi di formazione obbligatoria alla vigente normativa regionale in materia di sanzioni di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale n. 38/2006, come modificato con legge regionale n. 16/2017:

- ha elaborato i contenuti del "Corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, a cadenza triennale, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande";

- ha redatto lo schema del relativo Attestato di frequenza e profitto;

- ha tenuto conto che tale corso è erogato dalle Agenzie formative convenzionate, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 38/2006, per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;

- ha verificato opportuno prevedere, per semplificazione, la revoca della D.G.R. n. 25-1952 del 31 luglio 2015 e che i nuovi contenuti trovino applicazione a partire dal 1° settembre 2024, anche per consentire di gestire in modo lineare il transitorio;

- ha provveduto in data 23 maggio 2024, a sentire in videoconferenza le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, che hanno condiviso i suddette contenuti.

Richiamati:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

- la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

- la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;

- la L.R. 63/1995 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

- la L.R. n. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

- l'Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 236/CSR sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio alimentare di somministrazione di alimenti e bevande;

- l'Accordo integrativo della Conferenza Stato – Regioni del 9 novembre 2017, Rep. atti n. 200/CSR sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio alimentare di somministrazione di alimenti e bevande;

- l'Accordo approvato in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2022 (22/230/CR6/C17) recante "Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi della formazione non regolamentata".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del

25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi della legge n. 38/2006 e con contestuale revoca della D.G.R. n. 25-1952 del 31 luglio 2015, le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso di formazione obbligatoria, a cadenza triennale, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'Allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, corredato dello schema del relativo "Attestato di frequenza e profitto", disponendo che il presente provvedimento trovi applicazione a partire dal 1° settembre 2024;

- di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio, l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, necessari all'attuazione della presente deliberazione, tenuto conto che sono ritenute valide ai fini della presente deliberazione, le convenzioni già stipulate ai sensi delle precedenti disposizioni regionali in materia di corsi di formazione professionale del comparto commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato

ALLEGATO A

Corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, a cadenza triennale, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande

Indice

Premessa

- 1. Corso di formazione obbligatorio**
- 2. Percorso formativo standard**
- 3. Destinatari**
- 4. Enti gestori del corso**
- 5. Modalità di erogazione del corso**
- 6. Docenti**
- 7. Frequenza**
- 8. Validità temporale e decorrenza del triennio**
- 9. Attestato di frequenza e profitto**
- 10. Autorità competente al controllo**
- 11. Riconoscimento della formazione svolta presso altre Regioni**
- 12. Quota di iscrizione**
- 13. Disposizioni finali**

1. Corso di formazione obbligatorio

La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria, per ciascun triennio, promuove ed incentiva la riqualificazione e l'innalzamento del livello professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

La formazione obbligatoria si esplica con la frequenza al corso di formazione allo scopo di fornire ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati, elementi di aggiornamento e di approfondimento sulle competenze teorico-pratiche in materia di igiene, sanità e sicurezza, finalizzati ad ampliare le conoscenze e ad accrescere le competenze e le capacità di gestione di base acquisite dagli operatori anche attraverso la formazione per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Percorso formativo standard

Il percorso formativo standard è di **16 ore**, comprensive di 1 ora per il test di valutazione, e prevede la trattazione delle materie e argomenti di seguito elencati:

Materie	ore	Argomenti
Igiene e sanità	8	Qualità nutrizionali degli alimenti e azioni utili per migliorarne l'offerta, la disponibilità e la riconoscibilità
		Fattori di insalubrità delle sostanze alimentari
		Allergie e intolleranze
		Igiene dei locali
		Responsabilità dell'esercente e dell'eventuale preposto all'attività
		Preparazione e conservazione dei cibi
		Allergie e intolleranze
		HACCP
		Misure generali di tutela
		Obblighi del datore di lavoro
Sicurezza sul lavoro	4	Obblighi del lavoratore
		Dispositivi di protezione individuale
		Formazione ed informazione del lavoratore
		Aspetti legislativi e normativi
*Approfondimenti nelle discipline di igiene, sanità e sicurezza	3	
Test di valutazione del grado di apprendimento del discente	1	Tutti gli argomenti oggetto di trattazione del corso

*Tali approfondimenti potranno anche avere carattere seminariale purché pianificati dagli enti gestori convenzionati con la Regione Piemonte.

3. Destinatari

Il corso di formazione si rivolge ai titolari di esercizio o loro delegati in attività del comparto della somministrazione di alimenti e bevande già in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, d.lgs n. 59/2010 e si propone, in particolare, di aggiornare e di informare gli operatori del settore in tema di disposizioni riguardanti gli aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sia freschi sia conservati, in tema di sicurezza e alla pertinente normativa di settore.

4. Enti gestori del corso

Sono enti gestori del corso di formazione di aggiornamento quelli convenzionati con la Direzione regionale Cultura e Commercio per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso è progettato e gestito dai medesimi nel rispetto dei criteri generali previsti per la formazione di accesso alle attività commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e non necessitano di riconoscimento da parte della Regione.

Il corso deve essere svolto nelle sedi operative indicate in convenzione ed eventualmente presso altre sedi accreditate di altre agenzie formative convenzionate per la gestione dei corsi di formazione per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, previa comunicazione delle variazioni di sede alla casella di posta elettronica: corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it.

5. Modalità di erogazione del corso

Il numero massimo dei partecipanti al corso non deve superare il numero di 25.

Il corso di formazione di aggiornamento obbligatorio deve privilegiare una didattica attiva frontale.

È possibile erogare la formazione a distanza (FAD) attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona per un massimo del 50% del monte ore complessivo.

Per utilizzare la modalità di erogazione in FAD, l'agenzia formativa deve essere accreditata per la stessa e seguire le modalità previste dal Manuale Operativo Sinottico (MOS).

I costi per partecipante non subiscono variazioni rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.

6. Docenti

Lo svolgimento dell'attività didattica è assicurato da personale docente in possesso del diploma di laurea attinente alle materie insegnate o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza continuativa nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell'insegnamento, i cui curricula sono depositati presso l'ente gestore del corso.

7. Frequenza

La frequenza al corso è obbligatoria.

Il requisito professionale è soggettivo ed è responsabilità individuale provvedere al fine del suo mantenimento.

8. Validità temporale e decorrenza del triennio

Il corso di formazione ha validità triennale e rispetta le seguenti scadenze 01/03/2022-01/03/2025, 01/03/2025-01/03/2028 e così via, indipendentemente dalla data di adempimento dell'obbligo formativo.

Per stabilire in quale triennio l'operatore debba frequentare il corso di formazione obbligatorio, è necessario verificare se il requisito professionale per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazioni di alimenti e bevande (corso professionale, pratica commerciale, titoli di studio e REC pregresso) sia stato conseguito antecedentemente o nel corso del triennio di riferimento. A titolo esemplificativo, per il triennio 1/03/2022 – 1/03/2025, si specifica che:

- a) nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all'1/03/2022 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività entro il 31/08/2024, l'obbligo formativo dovrà essere assolto nel triennio 01/03/2022 - 01/03/2025
- b) nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all'1/03/2022 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo compreso tra l'1/09/2024 e l'1/03/2025, l'esercente avrà l'obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro l'1/03/2026, fermo restando la decorrenza del successivo triennio dall'1/03/2025 all'1/03/2028
- c) nel caso di conseguimento del requisito successivamente all'1/03/2022 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività nel periodo compreso tra l'1/03/2022 e l'1/03/2025, l'obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e quindi dall'1/03/2025 all'1/03/2028.

9. Attestato di frequenza e profitto

Al discente che abbia frequentato il corso, previa valutazione del grado di apprendimento, verrà rilasciato dall'ente gestore un attestato di frequenza e profitto, il cui schema è allegato al presente documento.

La compilazione dell'attestato è a cura dell'ente gestore il quale, dovrà redigerlo in conformità al modello scaricabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte indicando sul frontespizio del medesimo il triennio di riferimento (esempio 01/03/2022 – 01/03/2025).

L'amministrazione comunale, in quanto autorità competente al controllo, è chiamata a svolgere un attento controllo sulla veridicità dei dati contenuti nelle attestazioni prodotte dagli operatori e sulla verifica della genuinità delle medesime. In caso di riscontro di irregolarità, dovrà darne comunicazione alla Direzione regionale competente.

10. Autorità competente al controllo

L'amministrazione comunale, in quanto autorità competente al controllo, entro l'anno successivo al triennio di adempimento della formazione obbligatoria, provvederà ad accertare l'assolvimento da parte dell'esercente all'obbligo formativo di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. n. 38/2006. Qualora riscontrasse la violazione dell'obbligo di formazione, applicherà all'operatore la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 38/2006.

Al termine dell'accertamento, l'amministrazione comunale dovrà procedere all'inserimento dei dati acquisiti, per il triennio di riferimento, nell'apposito portale denominato "Indagine - Controllo

adempimento formazione obbligatoria esercizi di somministrazione”, collegandosi all’indirizzo [web:https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/requisiti-professionali-formazione/indagine-adempimento-formazione-obbligatoria-esercizi-somministrazione](https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/requisiti-professionali-formazione/indagine-adempimento-formazione-obbligatoria-esercizi-somministrazione)

11. Riconoscimento della formazione svolta presso altre Regioni

L’attestato di frequenza e profitto del corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale del comparto della somministrazione di alimenti e bevande conseguito in altre regioni dagli operatori del settore, si riconosce valido purché sia corrispondente alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 38/2006, articolo 5, comma 3.

Al tale fine l’interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le seguenti informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell’amministrazione comunale:

- enunciazione completa dell’attestato conseguito
- indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale attestato è stato rilasciato
- indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al controllo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

12. Quota di iscrizione

La quota massima oraria a carico dei partecipanti al corso di formazione obbligatorio, non può superare i parametri orari stabiliti dai provvedimenti regionali/provinciali per la formazione continua a domanda individuale (FCI).

13. Disposizioni finali

La presente deliberazione produrrà gli effetti dal 1° settembre 2024.

LOGO ENTE GESTORE

Schema di ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

**CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE, A CADENZA TRIENNALE, RIVOLTO AGLI OPERATORI IN
ATTIVITA' NEL COMPARTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE**

TRIENNIO gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa

DURATA DEL CORSO:

CODICE CORSO N.

CONFERITO AL CANDIDATO

Nato a:

il:

ENTE GESTORE DEL CORSO:

Convenzionato con la Regione Piemonte rep.n. _____ del _____

SEDE:

Firma del responsabile del corso

Data_____

Il presente attestato è rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della L.R. n. 38/2006 e s.m.i.